Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 313

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 16 dicembre 1965

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-381
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 24 novembre, alle ore 11,40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Gustavo Perez Chiriboga il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore dell'Equatore.

(9310)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 dicembre 1965, n. **1337.**

Soppressione della Direzione generale dell'urbanistica e delle opere igieniche ed istituzione di due distinte Direzioni generali, una per l'urbanistica e l'altra per opere igieniche, nel Ministero dei lavori pubblici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Direzione generale dell'urbanistica e delle opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici è soppressa ed in suo luogo sono istituite la Direzione generale dell'urbanistica e la Direzione generale delle opere igieniche.

I servizi della predetta Direzione generale dell'urbanistica e delle opere igieniche saranno ripartiti, tra le due nuove direzioni, con decreto ministeriale.

Il ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, di cui alla tabella *D*, quadro 14, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è aumentato di un posto di direttore generale.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 6.200.000, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1965, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 14 dicembre 1965, n. **1338**.

Norme per il riordinamento del ruolo organico della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La tabella del ruolo organico della carriera speciale di ragioneria delle Prefetture, di cui al quadro 78 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è sostituita dalla tabella unita alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA

Ruolo organico della carriera speciale di ragioneria delle Prefetture

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
	Carriera direttiva	
670	Ispettore generale	20
500	Direttore di Ragioneria di 1ª classe	73
402	Direttore di Ragioneria di 2ª classe	130
325	Vice direttore di Ragioneria	170
	Totale	393
	Carriera di concetto	
271	Ragioniere	499
229	Ragioniere aggiunto	
202	Vice ragioniere	
	Totale	892

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1965, n. **1339**.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Cosenza ad acquistare un immobile.

N. 1339. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Cosenza vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà dalla Società Azionaria Costruzioni Lavori ed Appalti - S.A.C.L.E.A., con sede in Orvieto, per il prezzo di L. 22.000.000, una porzione del nuovo fabbricato sito in Cosenza alla via G. Tocci n. 2/a, costituita da un appartamento al piano seminterrato distinto col numero interno *A* e *B*, da un appartamento al primo piano con ampia terrazza distinto col numero interno 3 e 4, nonchè da una cantina, al piano seminterrato, distinta col numero 1, da adibire a sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. **1340**.

Autorizzazione all'Automobile Club di Verona ad acquistare un immobile.

N. 1340. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Verona viene autorizzato ad acquistare in proprietà dal sig. Giovanni Piona e dall'Impresa costruzioni edili Piona Giovanni e figlio, con sede in Verona, per il prezzo di L. 6.000.000, due vani posti al piano interrato del fabbricato sito in Verona con ingresso dalla via Carlo Steeb n. 7, nonchè i diritti condominiali, in ragione di 7540 millesimi sulle parti comuni dell'edificio, per l'ampliamento della sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1965, n. **1341**.

Autorizzazione all'Automobile Club di Lucca ad acquistare un immobile.

N. 1341. Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Lucca viene autorizzato ad acquistare in proprietà dal dott. Gabbrielli o Gabbrielli Bacci Rodolfo, per il prezzo di L. 10.000.000, l'intero villino composto di due piani (con corte annessa e casetta interna) sito in Viareggio alla via Buonarroti n. 11, da destinare a sede della propria delegazione.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1965, n. **1342**.

Erezione in ente morale dell'Associazione « Pubblica Assistenza Croce Bianca », con sede in Aulla (Massa-Carrara).

N. 1342. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Associazione « Pubblica Assistenza Croce Bianca », con sede in Aulla (Massa-Carrara), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 82. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1965.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Varese;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Varese numero 8916, datata 21 luglio 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il rag. Carosio Rino — membro della citata Commissione quale rappresentante dei datori di lavoro aderenti all'Associazione artigiani di Varese — con il rag. Antonini Giuseppe;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Antonini Giuseppe è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Varese, quale rappresentante della Associazione artigiani di Varese, in sostituzione del rag. Carosio Rino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(9677)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1965.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Cremona;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1964, con il quale il sig. Maroli Fiorenzo, membro della citata Commissione quale rappresentante della Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.), è stato sostituito dal sig. Monterosso Pierluigi;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cremona n. 22374, datata 22 settembre 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè dimissionario — il sig. Monterosso Pierluigi con il signor Zanazzi Eugenio;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Zanazzi Eugenio è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Cremona, quale rappresentante della C.I.S.L., in sostituzione del sig. Monterosso Pierluigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(9661)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1965.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Padova;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Padova numero 24066, datata 20 agosto 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè deceduto — il cav. Zanetti Tarsillo, membro della citata Commissione quale rappresentante della Federazione provinciale dei coltivatori diretti di Padova, con il sig. Meneghetti Gioacchino;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Meneghetti Gioacchino è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Padova, quale rappresentante della Federazione provinciale dei coltivatori diretti di Padova, in sostituzione del cav. Zanetti Tarsillo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(9666)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1965.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Macerata;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Macerata numero 15322, datata 13 settembre 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè dimissionario — il per. agr. Valenti Fabiano, membro della citata Commissione quale rappresentante della Federazione provinciale dei coltivatori diretti, con il per. agr. Failla Mario;

Decreta:

Articolo unico

Il per. agr. Failla Mario è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Macerata, quale rappresentante della Federazione provinciale dei coltivatori diretti, in sostituzione del perito agr. Valenti Fabiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(9663)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1965.

Norme per l'accertamento, la liquidazione ed il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali e sintetiche di produzione nazionale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27;

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 940;

Vista la legge 22 marzo 1951, n. 205;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare l'accertamento, la liquidazione e il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui filati di produzione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sui filati, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato è riscossa per i filati di produzione nazionale col sistema dell'abbonamento mediante l'applicazione delle misure unitarie d'imposta stabilite dal successivo art. 2, salvo quanto disposto dall'art. 19 del presente decreto.

Art. 2.

L'abbonamento previsto dal precedente art. 1, è stabilito per le singole categorie di produttori di filati, mediante applicazione delle seguenti misure unitarie d'imposta valevoli per l'anno finanziario 1965:

1) Categoria cotonieri:

comprende i produttori di:

filati costituiti da solo cotone (sodo, cascame o rigenerato) o da solo fiocco di canapa, oppure da cotone (sodo, cascame o rigenerato) in mista con fiocco di canapa, ovvero filati costituiti da fibra artificiale o sintetica (fiocco, cascame o rigenerato) da sola o in mista intima con cotone (sodo, cascame o rigenerato) o con fiocco di canapa:

1° turno giornaliero di lavorazione L. 2.290 per fuso-anno;

2° e 3° turno giornaliero di lavorazione L. 2.000 per fuso-anno.

Il fiocco di fibra artificiale o sintetica da adoperare per la fabbricazione dei filati prodotti dalla categoria cotonieri ha di regola una lunghezza non superiore a 45 mm. Epperò, qualora la lunghezza del fiocco adoperato superi i 70 mm. i filati stessi per essere ammessi, in caso di esportazione, alla restituzione della imposta, debbono misurare meno di 55.000 metri per chilogrammo.

Per la categoria cotonieri la determinazione del canone è fatta su tutta la produzione senza alcuna detrazione per i prodotti esportati, ai quali quindi compete, in caso di esportazione, la restituzione dell'imposta.

2) Categoria canapieri-linieri:

comprende i fabbricanti di:

a) filati pettinati di canapa, di lino, di ramié, di agave, di manila, di sisal, di cocco, di sparto, di ginestra e di gelsolino ed i filati cardati delle relative stoppe, prodotti con filatoi ad aletta:

Turni giornalieri di lavorazione	Misure unitarie d'imposta per fuso-anno con fusi di scartamento						
	fino a 63,5 mm.	più di 63,5 fino a 88,9 mm.	più di 88,9 fino a 101,6 mm.	più di 101,6 fino a 203,2 mm.	più di 203,2 fino a 228,6 mm.	più di 228,6 fino a 254 mm.	più di 254 mm.
1° turno . .	2.625	2.907	3.150	3.787	4.200	4.700	5.000
2° turno . .	2.297	2.544	2.756	3.314	3.675	4.112	4.375
3° turno . .	2.100	2.325	2.520	3.030	3.360	3.760	4.000

Per i filati di canapa prodotti con fusi di scartamento più di 203,2 fino a 228,6 millimetri; più di 228,3 fino a 254 millimetri; più di 254 millimetri, le relative misure unitarie d'imposta sopra stabilite sono applicabili soltanto se detti filati misurino non più di 890 metri per chilogrammo. Qualora i filati stessi misurino più di 890 metri per chilogrammo le misure d'imposta suddette sono aumentate del 20 %.

Per scartamento del fuso deve intendersi l'altezza utile del rocchetto, ossia la distanza fra le facce interne delle flange del rocchetto stesso;

b) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopra indicata lettera *a*) prodotti con filatoi a campana sistema centrifugo:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 6.200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 5.425 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.960 per fuso-anno.

c) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopraindicata lettera *a*), prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.500 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.200 per fuso-anno.

Per questa categoria le misure unitarie d'imposta sono calcolate al netto della quota parte dei filati esportati all'estero e, pertanto, nessun rimborso compete all'atto della esportazione dei filati e dei rispettivi manufatti e confezioni.

3) Categoria jutieri:

comprende i produttori di filati di juta:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.500 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.200 per fuso-anno.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati, perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati all'esportazione.

4) Categoria lanieri:

comprende i produttori di:

Alfa) filati cardati:

a) tipo autonomi « sistema laniero »:

I) filati cardati costituiti da cotone rigenerato o da cascami di cotone da soli o in mista intima con cascami o rigenerati di fibre artificiali o sintetiche o con rigenerati di lino, o di canapa, o di juta in mista anche con cotone sodo, anelli o stoppini di cotone, o fiocco di fibra artificiale o sintetica, oppure costituiti da solo cascame o rigenerato di fibra artificiale o sintetica e, in ogni caso, contenenti o non lana rigenerata in quantità non superiore al 10 %, misuranti non più di 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 900 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 787 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 720 per fuso-anno.

II) filati cardati costituiti da materie prime come al precedente comma I), misuranti più di 24.000 metri per kg. prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.050 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 920 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 840 per fuso-anno.

III) filati cardati costituiti da materie prime come al precedente comma I), misuranti non più di 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.520 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.330 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.216 per fuso-anno.

IV) filati cardati costituiti da materie prime come al precedente comma I), misuranti più di 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.760 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.540 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.408 per fuso-anno.

Le misure unitarie d'imposta stabilite rispettivamente per i filati cardati di cui ai precedenti commi I), II), III) e IV) sono applicabili soltanto nel caso in cui tali filati siano prodotti con filatoi alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo ed i filatoi stessi risultino installati in fabbriche che non dispongano di banchi di stiro.

Per i filati cardati costituiti da materie prime come ai precedenti commi I), II), III) e IV) prodotti in fabbriche provviste di banchi di stiro, si applicano, ai fini della liquidazione del canone di abbonamento, le misure unitarie d'imposta stabilite per la categoria cotonieri.

b) filati cardati « sistema laniero »:

I) costituiti da fiocco di fibra artificiale o sintetica da solo o in mista intima con cascami di fibra artificiale o sintetica prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.100 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 962 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 880 per fuso-anno.

II) costituiti da materie prime come al precedente comma I), prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.760 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.540 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.408 per fuso-anno.

Per i filati cardati costituiti da materie prime come alla precedente lettera *b*), prodotti in fabbriche provviste di banchi di stiro si applicano, ai fini della liquidazione del canone di abbonamento, le misure unitarie d'imposta stabilite per la categoria cotonieri.

c) filati cardati costituiti:

I) da sola lana rigenerata, oppure da lana (vergine, cascame) in misura non superiore al 35 % in mista intima con lana rigenerata, fiocco di fibra artificiale o sintetica o con altre fibre (cascami, rigenerate) prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2.000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.600 per fuso-anno.

Ai fini dell'applicazione delle misure unitarie di imposta di cui alla lettera *c*-I), gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione accerteranno mediante controllo diretto ovvero con prelevamento saltuario di campioni da spedire per l'analisi ai competenti Laboratori chimici delle dogane, che la quantità di lana (vergine o cascame) contenuta nelle miste dei filati cardati di cui alla predetta lettera *c*-I) non superi il limite del 35 %.

I filati ottenuti dalle miste che abbiano un contenuto di lana (vergine o cascame) superiore al 35 % prodotti con filatoi indicati al comma *c*-I) vanno tassati con la applicazione delle misure unitarie d'imposta di cui alla successiva lettera *d*-I).

II) da materie prime come alla suindicata lettera *c*-I) prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 5.170 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.524 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.136 per fuso-anno.

d) filati cardati costituiti:

I) da lana vergine da sola o in mista intima con cascami di lana o con lana rigenerata o con altre fibre rigenerate o non, prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2.590 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 2.266 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2.072 per fuso-anno.

II) da materie prime come alla suindicata lettera *d*-I), prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.675 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.360 per fuso-anno.

e) filati cardati contenenti non meno del 50 % di cascami di pelo di capra in mista intima con fiocco o cascame di fibra artificiale o sintetica prodotti con lo impiego di filatoi intermittenti o di filatoi continui diversi dai ring esclusivamente con cascami di pelo di capra ottenuti presso gli stessi stabilimenti produttori di filati pettinati di pelo di capra:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2.000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.600 per fuso-anno.

Per i filati contenenti una percentuale inferiore al 50 % di pelo di capra si applicano le misure unitarie d'imposta previste alla precedente lettera *d*-I).

f) filati cardati costituiti da cascame di fibra artificiale in mista intima con capelli umani in quantità non inferiore al 15 %, ma non superiore al 50 %:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 960 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 840 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 770 per fuso-anno.

Per le fabbriche di filati cardati nelle quali sono installati esclusivamente « selfacting » di tipo antiquato che abbiano fusi montati su fusiera rigida, le aliquote stabilite al n. 4), lettera *d*-I) del gruppo « filati cardati » sono ridotte del 10 % quando il numero complessivo dei fusi installati in fabbrica non sia superiore a 800 e del 5 % quando sia superiore a 800.

Beta) filati pettinati:

a) prodotti con filatoi « selfacting »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 5.350 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.681 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.280 per fuso-anno.

b) prodotti col « sistema francese e filatoi ring »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 8.500 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 7.437 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 6.800 per fuso-anno.

c) prodotti col « sistema inglese e filatoi ring »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 6.400 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 5.600 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 5.120 per fuso-anno.

d) prodotti col « sistema inglese e filatoi a campana »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 5.200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.550 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.160 per fuso-anno.

e) prodotti col « sistema inglese e filatoi ad aletta »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.900 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.290 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.920 per fuso-anno.

f) filati pettinati costituiti di lana vergine da sola o in mista intima con cotone o fiocco di fibra artificiale o sintetica prodotti con filatoi normalmente impiegati per la produzione di filati di cotone:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 7.100 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 6.212 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 5.680 per fuso-anno.

g) filati pettinati di fiocco di fibra acrilica da solo o in mista intima con altre fibre sintetiche o artificiali, misuranti meno di 55.000 metri per kg.:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.235 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 2.830 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2.588 per fuso-anno.

h) filati pettinati contenenti non meno del 30 % di « peli grossolani » in mista intima con fiocco o cascame di fibra artificiale o sintetica:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.900 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.290 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.920 per fuso-anno.

Per i filati suddetti contenenti una percentuale inferiore al 30 % di peli grossolani si applicano le misure unitarie d'imposta previste alla precedente lettera *c*) per i filati pettinati prodotti col « sistema inglese e filatoi ring ».

Anche per la categoria dei lanieri la determinazione dei canoni è fatta su tutta la produzione senza alcuna detrazione per i prodotti esportati ai quali quindi compete, in caso di esportazione, la restituzione dell'imposta.

Tale restituzione per i filati cardati compresi al numero 4) lettera *a*), commi I) e III), lettera *b*) e lettera *f*), nonchè per i filati pettinati lettera *g*) va effettuata con le aliquote di imposta previste per i filati di fiocco di fibra artificiale di cui all'art. 1, paragrafo II) del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029.

Per i filati cardati compresi al n. 4), lettera *a*) commi II) e IV), tale restituzione va effettuata con le aliquote previste per i filati di cotone, di cui all'art. 1, paragrafo I) del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029.

5) Categoria filandieri di seta:

comprende i produttori di filati di seta:

bacinella per la trattura della seta fino a 8 capi, L. 52 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per trattura della seta da 9 a 12 capi, L. 70 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 13 a 16 capi, L. 77 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella con un numero di capi superiore a 16, L. 77 più L. 5 per ogni capo oltre i 16 capi, per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per i filati di doppio fino a due capi, lire 88 per ogni capo e per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per i filati di doppio oltre due capi, munita di dispositivo per la ricerca automatica del capobava, L. 38 per ogni capo e per ogni giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura automatica della seta (tipo giapponese) L. 5 per ogni capo e per ogni giorno di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultano superiori a otto per giornata.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati, perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati alla esportazione.

6) Categoria filatori di cascami di seta:

a) filati pettinati (chappe):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 355 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 310 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 284 per fuso-anno.

b) filati cardati (burretta):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 340 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 300 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 272 per fuso-anno.

c) filati pettinati di fiocco di fibra artificiale o sintetica di lunghezza da 70 mm. o più, da solo o in mista intima con cascami di seta, misuranti 55.000 metri o più per kg.:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 585 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 511 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 468 per fuso-anno.

Per i filati pettinati di fiocco di fibra artificiale o sintetica contenenti in mista intima cascami di seta in quantità superore al 50 % si applicano, indipendentemente dalla lunghezza della fibra di fiocco e dalla lunghezza per kg. del filato, le misure unitarie d'imposta previste al precedente paragrafo 6-*c*).

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati alla esportazione.

7) Categoria di filatori di fibre artificiali alla viscosa ed all'acetato a filamento continuo (compresi lamette e loro filati, monofili ed i filati di lanasel, lanalux e simili):

a) filati di fibre artificiali alla viscosa a filamento continuo ottenuti negli stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno, accertata per il periodo 1° luglio 1963-30 giugno 1964 è risultata:

I) non superiore a kg. 580 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 38.546.

II) superiore a kg. 580 ma non a kg. 616 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 43.475.

III) superiore a kg. 616 ma non a kg. 870 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 38.546.

IV) superiore a kg. 870 ma non a kg. 900 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 53.191.

V) superiore a kg. 900 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 38.546.

b) filati di fibre artificiali all'acetato a filamento continuo per ogni filiera considerata in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 222.164.

I filatori delle sopra cennate categorie, in caso di esportazione, hanno diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti previsti alle lettere *d*), *e*) ed *f*) del successivo art. 21 ed esportati all'estero fino alle date rispettivamente indicate nelle stesse lettere.

8) Categoria filatori di fibre artificiali al cuprammonio a filamento continuo (compresi lamette e loro filati, monofili ed i filati di lanasel, lanalux e simili):

per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 12.180.

9) Categoria filatori di fibre artificiali alla viscosa a filamento continuo ad alta resistenza:

per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 96.732.

Le categorie di cui ai paragrafi 8) e 9) non hanno diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta dei prodotti destinati alla esportazione.

10) Categoria filatori di fibre sintetiche a filamento continuo (compresi lamette e loro filati, monofili ed i filati di lanasel, lanalux e simili):

I fabbricanti di filati di cui ai successivi paragrafi 10-*a*), 10-*b*) e 10-*c*) per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 1965 al giorno precedente la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, continueranno a corrispondere l'imposta calcolata al netto dei prodotti destinati all'esportazione con l'applicazione delle seguenti misure unitarie d'imposta:

a) filati di fibre poliammidiche ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno, accertata per il periodo 1° luglio 1963-30 giugno 1964 è risultata:

I) non superiore a kg. 7000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 463.260.

II) superiore a kg. 7000 ma non a kg. 10.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dello anno, L. 1.323.475.

III) superiore a kg. 10.000 ma non a kg. 12.240 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.251.418;

IV) superiore a kg. 12.240 ma non a kg. 45.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.576.113;

V) superiore a kg. 45.000 ma non a kg. 55.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.622.055;

VI) superiore a kg. 55.000 ma non a kg. 70.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.576.113;

VII) superiore a kg. 70.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.505.765.

b) Filati di fibre poliammidiche ad alta resistenza ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1963-30 giugno 1964 è risultata:

I) non superiore a kg. 15.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.899.989;

II) superiore a kg. 15.000 ma non a kg. 35.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.096.134;

III) superiore a kg. 35.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.899.989.

c) Filati di fibre poliestere, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.300.078.

I filati di cui ai paragrafi 10-*a*), 10-*b*), 10-*c*) nonchè i filati di fibre di polistirolo non hanno diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati fino al giorno precedente le date stabilite dal successivo articolo 21, lettere *g*), *h*) e *i*).

A partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto i fabbricanti di filati di cui agli stessi paragrafi 10-*a*), 10-*b*), 10-*c*) ed i filati di fibre di polistirolo corrisponderanno l'imposta calcolata al lordo dei prodotti esportati, con l'applicazione delle seguenti misure unitarie d'imposta:

a[1]) filati di fibre poliammidiche ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno, accertata per il periodo 1° luglio 1963-30 giugno 1964 è risultata:

I) non superiore a kg. 7.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.150.670;

II) superiore a kg. 7.000 ma non a kg. 10.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.517.747;

III) superiore a kg. 10.000 ma non a kg. 12.240 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.251.418;

IV) superiore a kg. 12.240 ma non a kg. 45.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 4.905.425;

V) superiore a kg. 45.000 ma non a kg. 55.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.073.617;

VI) superiore a kg. 55.000 ma non a kg. 70.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 4.905.425;

VII) superiore a kg. 70.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 8.356.076.

b[1]) filati di fibre poliammidiche ad alta resistenza ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1963-30 giugno 1964 è risultata:

I) non superiore a kg. 15.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 4.119.302;

II) superiore a kg. 15.000 ma non a kg. 35.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.096.134;

III) superiore a kg. 35.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 4.119.302;

c[1]) filati di fibre poliestere per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.516.222;

d[1]) filati di fibre di polistirolo, per ogni filiera in attività per 10 ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 1.325.250.

I filati di cui ai precedenti paragrafi 10-*a*[1]), 10-*b*[1]), 10-*c*[1]) e 10-*d*[1]) hanno diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati a partire dalle date stabilite dal successivo art. 21, lettere *g*), *h*), *i*).

e) filati di fibre poliviniliche ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno, accertata per il periodo 1° luglio 1963-30 giugno 1964 è risultata:

I) non superiore a kg. 4.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 298.016;

II) superiore a kg. 4.000 ma non a kg. 30.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 673.275;

III) superiore a kg. 30.000 ma non a kg. 37.500 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.518.277;

IV) superiore a kg. 37.500 ma non a kg. 42.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 56.419;

V) superiore a kg. 42.000 ma non a kg. 45.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 147.581;

VI) superiore a kg. 45.000 ma non a kg. 50.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.811.981;

VII) superiore a kg. 50.000 ma non a kg. 56.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.279.265;

VIII) superiore a kg. 56.000 ma non a kg. 57.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 301.614;

IX) superiore a kg. 57.000 ma non a kg. 59.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.396.567;

X) superiore a kg. 59.000 ma non a kg. 61.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.464.448;

XI) superiore a kg. 61.000 ma non a kg. 63.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.522.165;

XII) superiore a kg. 63.000 ma non a kg. 65.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.653.366;

XIII) superiore a kg. 65.000 ma non a kg. 70.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.710.544;

XIV) superiore a kg. 70.000 ma non a kg. 76.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.023.840;

XV) superiore a kg. 76.000 ma non a kg. 80.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.223.210;

XVI) superiore a kg. 80.000 ma non a kg. 90.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.165.213;

XVII) superiore a kg. 90.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.812.401;

f) filati di fibre polietileniche ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1963-30 giugno 1964 è risultata:

I) non superiore a kg. 4.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 184.699;

II) superiore a kg. 4.000 ma non a kg. 6.200 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 344.394;

III) superiore a kg. 6.200 ma non a kg. 6.500 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 361.107;

IV) superiore a kg. 6.500 ma non a kg. 7.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 384.720;

V) superiore a kg. 7.000 ma non a kg. 7.800 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 360.743;

VI) superiore a kg. 7.800 ma non a kg. 8.400 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 466.660;

VII) superiore a kg. 8.400 ma non a kg. 8.860 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 504.596;

VIII) superiore a kg. 8.860 ma non a kg. 8.900 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 506.181;

IX) superiore a kg. 8.900 ma non a kg. 9.200 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 509.599;

X) superiore a kg. 9.200 ma non a kg. 11.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 561.466;

XI) superiore a kg. 11.000 ma non a kg. 13.400 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 747.153;

XII) superiore a kg. 13.400 ma non a kg. 13.800 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 779.760;

XIII) superiore a kg. 13.800 ma non a kg. 14.600 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 809.235;

XIV) superiore a kg. 14.600 ma non a kg. 15.500 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 174.968;

XV) superiore a kg. 15.500 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 890.824.

L'imposta di cui ai precedenti commi I), II), III), IV), V), VI), VII), VIII), IX), X), XI), XII), XIII), XIV), XV) nonchè quella stabilita al paragrafo 10-*d'*) è aumentata proporzionalmente se le ore e le giornate lavorative risultano rispettivamente superiori a otto o a dieci ore per giornata e a 285 giorni nell'anno.

g) filati di fibre polipropileniche ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno, accertata per il periodo 1° luglio 1963-30 giugno 1964 è risultata:

I) non superiore a kg. 15.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 446.341;

II) superiore a kg. 15.000 ma non a kg. 32.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.460.879;

III) superiore a kg. 32.000 per ogni filiera in attività continua e per 365 giorni dell'anno, L. 1.769.186;

11) categoria produttori di filati di vetro:

a) filati di vetro a filamento continuo ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1963-30 giugno 1964 è risultata:

I) non superiore a kg. 40.000, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.784.318;

II) superiore a kg. 40.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.691.596;

b) filati di vetro a filamento discontinuo costituiti di fibre ottenute per estrusione della massa di vetro fuso attraverso i fori della filiera in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1963-30 giugno 1964 è risultata:

I) non superiore a kg. 23.000 per ogni filiera producente fasci di filamenti destinati a costituire filati a fibra discontinua con o senza anima, in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 405.544;

II) superiore a kg. 23.000 per ogni filiera producente fasci di filamenti destinati a costituire filati a fibra discontinua con o senza anima, in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 615.103;

c) filati di vetro a filamento discontinuo costituiti di fibre ottenute per fusione di bacchette di vetro in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1963-30 giugno 1964, è risultata:

I) non superiore a kg. 25.000 per ogni macchina producente fasci di filamenti destinati a costituire filato a fibra discontinua, con o senza anima, in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 645.577;

II) superiore a kg. 25.000 per ogni macchina producente fasci di filamenti destinati a costituire filato a fibra discontinua, con o senza anima, in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.076.457.

Le misure unitarie d'imposta stabilite per le categorie 7), 8), 9), 10) e 11) calcolate sulla base degli elementi tecnici di produzione rilevati dagli uffici nel periodo 1° luglio 1963-30 giugno 1964 sono applicabili soltanto nei confronti degli stabilimenti presso i quali detti elementi tecnici vennero accertati.

I filati di cui ai paragrafi 10-*e*), 10-*f*), 10-*g*) e alla categoria 11) non hanno diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati, perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati all'esportazione.

12) Categoria filatori a mano di canapa:

per i filati di canapa misuranti, per ogni chilogrammo, più di 890 metri, ottenuti da filatori a mano per ogni gancio (uncino o raggino), L. 30 per giornata di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultano superiori a otto per giornata.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati perchè la relativa misura unitaria è calcolata al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati all'esportazione.

Art. 3.

Le misure unitarie d'imposta, per il calcolo dei canoni annuali di abbonamento, fissate al precedente articolo 2, si riferiscono:

a) ad un fuso di filatura installato e funzionante in un turno giornaliero di lavorazione per 285 giorni di un anno per i filati anche misti, di cotone, di lana, di lino, di canapa, di juta, di cascami di seta pettinata (chappe) di cascami di seta cardata (burretta) e di fiocco di fibra artificiale o sintetica.

I 285 giorni di cui al precedente comma riguardano i giorni lavorativi considerati per la determinazione dei canoni annuali in base alle misure unitarie d'imposta stabilite per i filati indicati alla presente lettera *a*).

Le inattività dovute alle ferie ed alla festa del Santo Patrono devono essere preventivamente denunciate al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro le ore 11 del secondo giorno precedente a quello in cui ha inizio la interruzione della lavorazione.

Qualora l'inizio delle inattività di cui al precedente comma non venga come innanzi denunciato, per le inattività non denunciate è dovuta l'imposta.

I fabbricanti che per esigenze della propria industria intendano eseguire lavorazioni anche nei giorni considerati festivi, sono tenuti a farne denuncia almeno 12 ore prima d'iniziare la lavorazione all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione agli effetti del pagamento della maggiore imposta dovuta.

Qualora dette lavorazioni vengano eseguite con un numero di filatoi oppure con orario di lavorazione diverso da quelli convenzionali, le lavorazioni stesse dovranno essere effettuate sotto vigilanza finanziaria continuativa con spese a carico delle ditte interessate;

b) ad una filiera in attività continua durante tutto l'anno di 365 giorni per i filati di fibre tessili artificiali e sintetiche a filamento continuo (compresi lamette e loro filati, monofili ed i filati di lanasel, lanalux e simili), alla viscosa, all'acetato, al cuprammonio, alla viscosa ad alta resistenza e per i filati di fibre poliammidiche, polivinilíche, poliestere, polipropileniche e poliammidiche ad alta resistenza;

c) ad una filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi per i filati di fibre polietileniche;

d) ad una filiera in attività per dieci ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi per i filati di fibre polistiroliche;

e) ad una filiera in attività continua durante tutto l'anno per i filati di vetro a filamento sia continuo che discontinuo prodotti negli stabilimenti presso i quali le fibre sono ottenute per estrusione dalla massa fusa di vetro attraverso i fori delle filiere;

f) ad una macchina producente fasci di filamenti destinati a costituire filato di fibra discontinua di vetro in attività continua durante tutto l'anno negli stabilimenti presso i quali le fibre sono ottenute per fusione di bacchette di vetro;

g) ad una bacinella per la trattura della seta, attiva per otto ore giornaliere lavorative, comprese le bacinelle per i filati di doppio e quelle automatiche per la trattura della seta;

h) ad un gancio (uncino o raggino) attivo per otto ore giornaliere lavorative per la filatura a mano di canapa.

Qualsiasi variazione nel numero dei giorni lavorativi dell'anno, come sopra calcolati per la determinazione dei canoni annuali, va tenuta presente per operare i conguagli d'imposta che ne derivano.

Art. 4.

Il turno giornaliero di lavorazione di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente ha la durata di otto ore teoriche giornaliere continuative ivi compresa la mezz'ora di riposo e però le misure d'imposta stabilite per ogni fuso si riferiscono ad una lavorazione effettiva corrispondente a sette ore e mezza di turno.

Qualora nel corso del turno di lavoro di otto ore teoriche giornaliere vengano ad essere effettuate, per qualsiasi motivo, più di sette ore e mezza effettive di lavoro, è dovuta la differenza d'imposta per la maggiore produzione conseguita rispetto a quella realizzabile nelle sette ore e mezza di lavoro effettivo di turno.

Le fabbriche che intendano prolungare il normale turno di sette ore e mezza effettive di lavoro, sono tenute a farne denuncia, almeno 12 ore prima dell'inizio della maggiore attività, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed a corrispondere la imposta, afferente alla maggiore produzione conseguita nelle ore straordinarie effettive compiute, con l'applicazione della misura unitaria d'imposta corrispondente al turno di lavorazione prolungato.

Art. 5.

Il turno di otto ore teoriche giornaliere, agli effetti fiscali, corrisponde per ogni settimana lavorativa a 48 ore.

Qualora il numero totale delle 48 ore settimanali sia ridotto, per tutti i filatoi o macchine da filiera installati in un reparto omogeneo di filatura per un periodo di almeno sei giorni lavorativi consecutivi, ad un numero inferiore di ore denunciate all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno 12 ore prima dello inizio della lavorazione ad orario ridotto, è consentita una proporzionale riduzione del canone. E però nel caso che la riduzione riguardi più turni di lavoro nella stessa giornata, e ogni turno sia ridotto a non più di sei ore, per i primi due turni di lavoro si applica la misura unitaria d'imposta stabilita per il primo turno, commisurata alle ore effettive di lavoro di ogni turno, e per il terzo turno le misure unitarie d'imposta stabilite per il terzo turno pure commisurata alle ore effettive del turno stesso.

Comunque, quando per effetto della suindicata riduzione delle ore di lavoro nella stessa giornata non vengano compiute più di 12 ore di lavoro, si applica la misura unitaria d'imposta stabilita per il primo turno commisurata alle ore effettive di lavoro.

Quando il sistema di lavorazione ad attività ridotta non sia osservato da parte del fabbricante per il minimo di sei giorni lavorativi consecutivi, nessuna riduzione di canone compete alla ditta, la quale, nel caso, è tenuta al pagamento dell'imposta calcolata in base all'orario giornaliero dei turni stabiliti in convenzione.

Nel caso di lavorazione effettuata con tre turni in una stessa giornata, il fabbricante che denunci di voler sopprimere per sistema di lavorazione ridotto uno qualsiasi dei tre turni, è pure tenuto a pagare l'imposta stabilita per i primi due turni di lavorazione. Similmente, nel caso di lavorazione su due turni, qualora il fabbricante denunci di volerne sopprimere uno qualsiasi, la liquidazione dell'imposta sarà effettuata con l'applicazione della misura unitaria prevista per il primo turno di lavorazione.

Qualsiasi altra modificazione agli elementi presi a base per la stipulazione della convenzione di abbonamento, che importi un nuovo sistema di lavorazione non contemplato nel presente decreto e che comunque dia luogo a variazione di canone, deve essere denunciata, almeno 12 ore prima dell'inizio della lavorazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. Il sistema di lavorazione che deriva dalla suindicata variazione deve essere osservato dalla ditta, ai fini della diminuzione della imposta, per il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi.

Non interrompe il periodo di sei giorni lavorativi consecutivi previsto dal presente articolo e dai successivi articoli 6, 9, 11, 12 e 14, l'inattività totale o parziale della fabbrica o di un suo reparto omogeneo di filatura dovuta all'insorgere di un impedimento improvviso ed estraneo alla volontà del fabbricante e denunciata nei modi prescritti purché il sistema o il genere di lavorazione intrapreso venga in complesso attuato per un periodo di tempo non inferiore a quello stabilito per fruire delle concessioni.

Art. 6.

I fabbricanti che per esigenze della propria industria, sogliono eseguire più turni di lavoro nella stessa giornata con un numero di filatoi o macchine da filiera differente da turno a turno, possono essere ammessi a pagare l'imposta in base al numero dei filatoi o macchine da filiera funzionanti per ciascun turno di lavoro, purché tale sistema di lavorazione, preventivamente denunciato almeno 12 ore prima del suo inizio al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, abbia carattere stabile o quanto meno una durata non inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi e la lavorazione sia effettuata sotto vigilanza continuativa finanziaria con spese a carico del fabbricante interessato.

Qualora il sistema di lavorazione di cui al precedente comma non sia osservato dalla ditta per il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi, la liquidazione dell'imposta per tutti i turni di lavoro eseguiti sarà effettuata in base al numero massimo dei filatoi o macchine da filiera installati e funzionanti e per il periodo di effettiva lavorazione.

Quando il sistema di lavorazione di cui al precedente primo comma abbia una durata non inferiore a 24 giorni lavorativi consecutivi, la lavorazione stessa può essere assoggettata a vigilanza saltuaria purchè i filatoi o le macchine da filiera dichiarati inattivi nei differenti turni siano raggruppati in un'unica sala e le macchine stesse siano contraddistinte con l'apposizione di apposito cartello indicatore, opportunamente colorato, recante il numero distintivo della macchina.

Detti cartelli stabilmente fissati ai filatoi ed opportunamente suggellati dai funzionari dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, devono essere posti in maniera tale che le macchine da filiera ed i filatoi inattivi nei singoli turni possano essere immediatamente identificati da qualsiasi punto della sala di filatura.

Le spese per tale vigilanza sono a carico delle ditte interessate.

Art. 7.

Agl effetti della determinazione del canone annuo di abbonamento per l'anno finanziario 1965 i fabbricanti di filati debbono far pervenire, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di conferma o di rettifica della denuncia già a suo tempo presentata a termini dell'art. 7 del decreto ministeriale 12 novembre 1964.

Qualora durante il corso dell'abbonamento venga variato il tipo oppure aumentato il numero dei filatoi o delle macchine da filiera, rispetto a quelli denunciati a termini dell'art. 4, lettera *a*), del decreto ministeriale 27 febbraio 1947 e convenzionati, i fabbricanti debbono farne comunicazione, almeno 12 ore prima dell'avvenuta modifica, al competente Ufficio tecnico per il conseguente aggiornamento della convenzione e del canone di abbonamento.

Ogni variazione apportata durante lo stesso periodo di abbonamento agli elementi indicati nelle lettere *b*) e *c*) della denuncia prevista all'art. 4 del decreto ministeriale indicato al precedente secondo comma e che comunque comporti un aumento d'imposta deve essere comunicata a mezzo telegrafo, almeno 12 ore prima dell'inizio della variazione, al competente Ufficio tecnico che dispone per i controlli del caso e provvede per la conseguente liquidazione della maggiore imposta dovuta.

Art. 8.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia di cui al precedente art. 7 e fatti gli opportuni accertamenti, procede nei confronti di ogni ditta fabbricante alla determinazione del canone di abbonamento ed alla stipulazione della relativa convenzione.

La convenzione deve contenere:

a) gli estremi della denuncia e gli elementi necessari per la determinazione del canone risultanti dalla denuncia stessa e dagli accertamenti d'ufficio;

b) l'ammontare del canone e le modalità di pagamento;

c) gli obblighi della ditta e l'esplicito richiamo alle sanzioni previste per le eventuali violazioni.

La convenzione è valida per il periodo a cui si riferisce l'abbonamento ed è stipulata con i singoli fabbricanti o con i loro mandatari.

Nei confronti dei produttori di filati per i quali sono state stabilite nel presente decreto nuove misure unitarie d'imposta oppure le predette misure risultano variate rispetto a quelle dell'annata precedente si procederà, per ciascuna ditta fabbricante, a termine dello

art. 5 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, al conguaglio della imposta a far tempo dal 1° gennaio 1965.

Art. 9.

Le ditte, le quali intendono passare, anche utilizzando soltanto una parte del filatoio installato, da un genere di lavorazione ad un altro diverso da quello convenuto nell'abbonamento o stabilito d'ufficio e che comporti variazioni nelle misure unitarie d'imposta in base alle quali sono liquidati i canoni annuali, sono tenute a farne denuncia 12 ore prima dell'inizio della lavorazione al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, indicando il genere della nuova lavorazione e la sua presunta durata che, in ogni caso, non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi nonché il numero e la matricola dei filatoi destinati a tale lavorazione.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone per i necessari controlli e determina le variazioni da apportare alle rate di canone precedentemente stabilite.

Le spese per la vigilanza di dette speciali lavorazioni sono a carico dei fabbricanti.

Nel caso che il nuovo genere di lavorazione comporti l'applicazione di misure unitarie d'imposta più basse di quelle adottate in convenzione, e non venga osservato il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi, nessuno scarico d'imposta sarà concesso alla ditta.

Nel caso invece che il genere di lavorazione comporti l'adozione di misure unitarie d'imposta più elevate e la lavorazione non sia attuata per il periodo minimo di cui sopra, la liquidazione del canone sarà effettuata con l'applicazione di tali maggiori misure di imposta per lo intero periodo di sei giorni.

Qualora durante il periodo in cui viene eseguita la speciale lavorazione di cui sopra, la ditta dichiari inattivi uno o più filatoi diversi da quelli compresi nella denuncia di cui al precedente primo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 10.

Le ditte che per esigenze della propria industria abbiano necessità di preparare, in via sperimentale, campioni di particolari tipi di filati utilizzando anche una parte dei fusi montati sul filatoio ovvero una parte delle filiere delle macchine da filiera, debbono presentare, almeno tre giorni prima di iniziare tale lavorazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia nella quale dovrà essere specificata la lavorazione sperimentale che si intende effettuare nonchè la sua presunta durata, che potrà, nel caso, essere inferiore a sei giorni lavorativi previsti dal precedente art. 9.

Tali lavorazioni dovranno essere effettuate sotto vigilanza fiscale continuativa con spese a carico della ditta interessata.

Nel caso invece che detti esperimenti vengano eseguiti presso fabbriche costruttrici di macchine di filatura, la vigilanza potrà essere effettuata saltuariamente con spese a carico della ditta interessata.

Art. 11.

Le ditte che abbiano la necessità di ridurre il numero dei fusi funzionanti su uno o più filatoi, debbono presentare, almeno tre giorni prima di iniziare detta lavorazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia nella quale debbono indicare: la matricola dei filatoi impiegati in tale lavorazione, il numero dei fusi da mantenere attivi e quelli inattivi su ciascun filatoio nonchè la presunta durata della lavorazione la quale, in ogni caso, non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone per la rimozione dei fusi dichiarati inattivi, suggella i filatoi in modo da impedire l'eventuale montaggio di altri fusi in sostituzione di quelli smontati e provvede, per il periodo di tempo in cui viene attuata la suindicata riduzione del numero dei fusi lavoranti, alla conseguente diminuzione d'imposta a carico del fabbricante interessato.

Qualora, durante il periodo in cui viene eseguita la speciale lavorazione di cui sopra, la ditta dichiari inattivi uno o più filatoi diversi da quelli compresi nella denuncia di cui al precedente primo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 12.

Le ditte le quali, per esigenze della propria industria, abbiano necessità di ridurre il numero delle filiere funzionanti su una o più macchine, debbono presentare almeno tre giorni prima di iniziare la particolare lavorazione, apposita denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nella quale debbono indicare: la matricola delle macchine impiegate in tale lavorazione, il numero delle filiere da mantenere attive e quelle inattive su ciascuna macchina nonché la presunta durata della lavorazione la quale, in ogni caso, non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone per la rimozione delle filiere dichiarate inattive, suggella le macchine in modo da impedire l'eventuale montaggio di altre filiere in sostituzione di quelle smontate e determina le variazioni da apportare, in dipendenza della particolare lavorazione, alle rate di canone precedentemente stabilite.

Il reparto in cui si effettuano le lavorazioni di cui sopra sarà sottoposto a saltuari controlli da parte del personale di finanza, con spese a carico della ditta interessata.

Nel caso che la ditta, durante il periodo in cui viene eseguita la speciale lavorazione, dichiari di tenere inattive una o più macchine da filiera diverse da quelle comprese nella denuncia di cui al precedente secondo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 13.

Qualora il sistema di lavorazione di cui ai precedenti articoli 11 e 12 venga modificato prima che sia trascorso il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi, la liquidazione dell'imposta per le lavorazioni effettuate sui filatoi o macchine da filiera, oggetto di tale modifica, va eseguita in base al numero massimo di fusi o di filiere denunciati funzionanti su detti filatoi o macchine e per l'intero periodo di sei giorni, calcolato a decorrere dalla data di inizio della lavorazione come sopra intrapresa e modificata.

Art. 14.

Le ditte le quali, per esigenze della propria industria, intendano attuare, per una parte dei filatoi installati, un orario di lavoro ridotto, diverso da quello convenzionato per tutti i filatoi, debbono presentare, almeno tre giorni prima di iniziare la lavorazione come sopra ridotta, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia nella quale devono essere specificati la matricola ed il numero dei filatoi per i quali si intende lavorare con orario ridotto, nonché la presunta durata della lavorazione, che, in ogni caso, non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

I filatoi da utilizzare per la lavorazione ad orario ridotto dovranno essere raggruppati in un'unica sala e delimitati in modo da rendere più agevole possibile, al personale preposto alla vigilanza, l'individuazione immediata dei filatoi lavoranti ad orario ridotto. Tali lavorazioni dovranno essere effettuate sotto vigilanza fiscale continuativa, con spese a carico della ditta interessata.

Per il periodo di tempo in cui viene attuata la suindicata lavorazione è consentita a favore del fabbricante interessato la conseguente diminuzione d'imposta.

Nel caso che durante tale periodo la ditta dichiari inattivi uno o più filatoi diversi da quelli compresi nella denuncia di cui al precedente primo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 15.

I fabbricanti di filati che abbiano necessità di ridurre l'orario di lavorazione in applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alla industria tessile, debbono presentare apposita denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno 12 ore prima dell'inizio della lavorazione nella quale debbono indicare il nuovo orario di lavorazione distinguendo le ore di lavoro attuate in meno in applicazione del precitato contratto dalle altre inattività effettuate in relazione alle esigenze della fabbrica.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone per i necessari controlli e determina le variazioni da apportare alle rate di canone precedentemente stabilite.

Le riduzioni di orario attuate in forza del contratto di lavoro di cui al presente articolo non hanno alcun effetto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 9, 11, 12, 13 e 14 del presente decreto.

Art. 16.

Qualora in opifici di filatura delle categorie cotonieri, jutieri, lanieri o filatori di pettinato di fiocco di fibra artificiale o sintetica, si ottengano filati direttamente ai banchi a fusi — che normalmente producono lo stoppino che passa poi al filatoio per la trasformazione in filato — ovvero con aspatrici o ritorcitrici opportunamente adattate o con altre macchine speciali diverse dai normali filatoi, il relativo reparto sarà assoggettato a vigilanza continuativa da parte della finanza, con spese a carico del fabbricante, ai fini di accertare il quantitativo ed il titolo del filato come sopra ottenuto, da tassare con l'applicazione delle aliquote di imposta previste in legge.

All'uopo la ditta dovrà presentare, almeno tre giorni prima di iniziare la lavorazione, apposita dichiarazione in doppio esemplare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella quale dovrà indicare:

a) il numero dei banchi a fusi e dei rispettivi fusi impiegati per la lavorazione di detti filati nonché delle aspatrici, ritorcitrici o altre macchine opportunamente adattate;

b) la materia prima adoperata;

c) il quantitativo ed il titolo del filato da produrre;

d) la presumibile durata della lavorazione, che, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

Qualora i banchi a fusi, durante tutto il periodo dell'abbonamento, producano filati di cotone o di juta, la determinazione dei relativi canoni annuali di abbonamento sarà fatta come segue:

a) per i filati di cotone, con l'applicazione delle misure unitarie d'imposta previste al n. 1) del precedente art. 2;

b) per i filati di juta con l'applicazione delle seguenti misure unitarie d'imposta:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 10.000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 8.750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 8.000 per fuso-anno.

Art. 17.

La convenzione, prevista dal precedente art. 8, mentre impegna la ditta dal momento della sottoscrizione, diviene efficace ed obbligatoria per l'Amministrazione all'atto dell'approvazione da parte dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, salvo eventuali rettifiche dipendenti da errori o da inesatte interpretazioni delle disposizioni riguardanti la stipulazione delle convenzioni stesse.

Qualora nel corso dell'abbonamento vengano attivati particolari nuovi tipi di filatoi o macchine da filiera oppure siano prodotti filati con sistema di lavorazione diversi da quelli previsti nel presente decreto o per i quali gli elementi tecnici di produzione non furono tenuti presenti nel calcolo delle misure unitarie d'imposta contemplate nello stesso decreto, le relative misure saranno stabilite dal Ministero delle finanze previo accertamento in fabbrica dei necessari elementi tecnici.

Art. 18.

Qualora il fabbricante ometta di presentare la denuncia prescritta dal precedente art. 7, il canone di abbonamento è stabilito dall'Ufficio tecnico competente sulla base dei dati eventualmente in suo possesso o acquisiti mediante accertamento diretto presso le fabbriche.

La stessa procedura di cui al precedente comma sarà seguita nei confronti di quei fabbricanti che, per qualsiasi motivo, si rifiutino di firmare l'atto di convenzione per discordanze sorte circa la determinazione del canone di abbonamento.

Contro la determinazione del canone stabilita come sopra d'ufficio la ditta può produrre ricorso al Ministero delle finanze nel termine perentorio di quindici giorni da quello della notifica della determinazione stessa.

Il ricorso non sospende l'obbligo di pagamento della rata del canone impugnato.

Art. 19.

Le misure unitarie d'imposta stabilite al precedente art. 2 per i fabbricanti dei filati di lana di cui al punto V) lettera *a*) e *b*) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, si applicano nei confronti di detti fabbricanti fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118.

Per i fabbricanti di filati di lana considerati artigiani, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, numero 456 è sospeso, a partire dalla data di cui al primo comma, il pagamento dell'imposta di fabbricazione accertata mediante contatore. E' altresì sospesa ogni altra norma afferente l'imposta di fabbricazione sui filati di lana prodotti dai fabbricanti di cui al primo e al presente comma a partire dalla stessa data.

Al fine di controllare se i filati di lana di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, abbiano i requisiti prescritti dal punto V), lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, per essere ammessi al beneficio della sospensione dell'imposta di fabbricazione, gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione disporranno perché presso le fabbriche produttrici di detti filati siano saltuariamente prelevati, nei modi di rito, anche con l'ausilio dei militari della Guardia di finanza, convenienti campioni dei filati in parola da inviare, per l'analisi, ai competenti Laboratori chimici compartimentali delle dogane e II. II.

Art. 20.

Per i fabbricanti di monofilamenti di fibra artificiale o sintetica, per i filandieri di seta o di bozzoli doppi nonché per i filatori a mano di canapa, continueranno ad applicarsi le norme di cui agli articoli 28 e 30 del decreto ministeriale 12 novembre 1964.

Art. 21.

La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 22 marzo 1951, n. 205, per i filati e relativi manufatti esportati all'estero, sarà effettuata, nei casi in cui è ammessa, con la applicazione delle vigenti aliquote d'imposta fino alle date appresso indicate e sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456:

a) per i filati di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato) o di solo fiocco di fibra artificiale o sintetica, o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale o sintetica, o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale o sintetica (fiocco, cascame o rigenerata) o con fiocco di canapa nonché per i filati di lana (vergine, cascame o rigenerata) in quantità non superiore al 10% in mista intima con altre fibre rigenerate o non, esportati all'estero, fino all'8 febbraio 1966;

b) per i manufatti (tessuti e cucirini greggi o imbianchiti) frabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *a*) esportati all'estero fino al 28 febbraio 1966;

c) per tutti gli altri manufatti e confezioni fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *a*) esportati all'estero fino al 28 marzo 1966;

d) per i filati di fibre artificiali alla viscosa ed all'acetato a filamento continuo, esportati all'estero fino al 14 febbraio 1966;

e) per i manufatti (tessuti e cucirini) fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *d*) esportati all'estero fino al 28 febbraio 1966;

f) per tutti gli altri manufatti e confezioni fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *d*) esportati all'estero fino al 28 marzo 1966;

g) per i filati di fibre poliammidiche, di fibre poliammidiche ad alta resistenza, di fibre poliestere e di fibre polistiroliche a filamento continuo, esportati all'estero a partire dal quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto e fino al 14 febbraio 1966;

h) per i manufatti (tessuti e cucirini) fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *g*), esportati all'estero a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto e fino al 28 febbraio 1966;

i) per tutti gli altri manufatti e confezioni fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *g*), esportati all'estero a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto e fino al 28 marzo 1966;

l) per i filati di sola lana (vergine, cascame o rigenerata) o di lana (vergine, cascame o rigenerata) in quantità superiore al 10% in mista con altre fibre rigenerate o non, esportati all'estero, fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118;

m) per i manufatti (tessuti e cucirini) fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *l*) esportati all'estero, fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118;

n) per tutti gli altri manufatti e confezioni fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *l*) esportati all'estero fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 7 ottobre 1965, numero 1118.

Art. 22.

L'Amministrazione ha facoltà di applicare bolli e sigilli agli apparati ed ai meccanismi adibiti alla produzione di filati.

I funzionari dell'Amministrazione, gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi momento nei locali ove si svolgono le lavorazioni e di eseguire verifiche, riscontri o ricerche ovvero prelevare campioni, rilevare dati relativi alla produttività unitaria dei filatoi e delle macchine da filiera installate nelle fabbriche.

In caso di manomissione o di alterazione di qualsiasi natura ai bolli o sigilli posti dall'Amministrazione, si applicano le sanzioni previste dall'art. 29 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1.

Art. 23.

Chi ometta o presenti in ritardo o inesattamente le denuncie previste dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 22 marzo 1951, n. 205, modificato dall'art. 5 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, nonché quelle previste dall'art. 3, comma quinto e dai successivi articoli 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15 e 16 comma secondo e terzo

dell'art. 7 del presente decreto o la dichiarazione di lavoro di cui all'art. 30 del decreto ministeriale 12 novembre 1964, incorre nelle sanzioni stabilite dall'art. 27 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, modificato dall'art. 6 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito nella legge 14 febbraio 1954, n. 5.

Art. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 novembre 1965

Il Ministro: TREMELLONI

(9695)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Belluno ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Belluno;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Belluno è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di lire 2%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Belluno sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 27 novembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(9793)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1965.

Dichiarazione di « zona ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » del territorio della provincia di Sondrio.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Visto l'art. 10 del decreto ministeriale 11 marzo 1965;

Vista la nota n. 4322/VP del 18 ottobre 1965, con la quale il veterinario provinciale di Sondrio chiede per la Provincia di competenza il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi »;

Accertato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato, è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Sondrio è dichiarato: « zona ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(9910)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1965.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra internazionale di materiali per protesi dentarie e attrezzature per odontotecnici », in Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra internazionale di materiali per protesi dentarie e attrezzature per odontotecnici », che avrà luogo a Genova dal 6 al 9 gennaio 1966 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(9905)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Genova

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1965, n. 986, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Genova.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9176)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pozzuoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Pozzuoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 416.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9990)

Autorizzazione al comune di Galatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Galatina (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 242.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9991)

Autorizzazione al comune di Petrizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1965, il comune di Petrizzi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.726.619, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9992)

Autorizzazione al comune di Pizzoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1965, il comune di Pizzoni (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.577.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9993)

Autorizzazione al comune di Ricadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1965, il comune di Ricadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.036.659, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9994)

Autorizzazione al comune di Pentone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1965, il comune di Pentone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.159.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9995)

Autorizzazione al comune di Settingiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1965, il comune di Settingiano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.188.659, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9996)

Autorizzazione al comune di Mesagne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1965, il comune di Mesagne (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 175.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9997)

Autorizzazione al comune di Lugo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1965, il comune di Lugo (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9998)

Autorizzazione al comune di Assisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1965, il comune di Assisi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 203.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9999)

Autorizzazione al comune di Gragnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1965, il comune di Gragnano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 195.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10000)

Autorizzazione al comune di San Calogero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di San Calogero (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.589.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10001)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 188-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Mannella Giuseppe con sede in Vicenza, via Santa Lucia n. 68 ha denunciato lo smarrimento di sei punzoni recanti il marchio di identificazione « 188-VI », a suo tempo assegnato alla Ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(9555)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 315-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 315-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Chilleri Enzo, con sede in Firenze, via della Chiesa n. 61.

(9557)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 116-Roma »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 116-Roma », a suo tempo assegnato alla Ditta S.a.s. M. Bedetti & C., con sede in Roma, piazza San Silvestro n. 11.

(9558)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1965, registro n. 29 Difesa-Aeronautica, foglio n. 376, è stato dichiarato in parte inammissibile, in parte irricevibile il ricorso in via straordinaria prodotto dal dott. Giuseppe Giammarinaro, ex geofisico nei ruoli aggiunti del personale tecnico della carriera direttiva del Ministero difesa-Aeronautica, avverso il provvedimento di cui alla nota n. 343/Comm., in data 1° aprile 1963 della Direzione generale personali civili a affari generali del Ministero medesimo.

(9488)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 238

Corso dei cambi del 15 dicembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,77	624,74	624,74	624,73	624,73	624,76	624,73	624,75	624,76	624,76
$ Can.	580 —	579,75	579,80	579,95	579,50	579,85	579,75	579,85	579,75	579,75
Fr. Sv.	144,71	144,72	144,73	144,725	144,73	144,72	144,715	144,72	144,72	144,66
Kr. D.	90,76	90,75	90,77	90,74	90,75	90,75	90,74	90,75	90,75	90,75
Kr. N.	87,47	87,48	87,48	87,47	87,53	87,46	87,48	87,46	87,46	87,45
Kr. Sv.	120,77	120,80	120,77	120,77	120,75	120,76	120,78	120,76	120,76	120,75
Fol.	173,27	173,25	173,25	173,23	173,25	173,25	173,24	173,25	173,25	173,25
Fr. B.	12,58	12,583	12,5850	12,5830	12,5825	12,58	12,584	12,58	12,58	12,58
Franco francese	127,47	127,49	127,49	127,495	127,50	127,47	127,485	127,48	127,47	127,51
Lst.	1751 —	1751 —	1751,10	1750,95	1750,75	1750,85	1751,05	1750,85	1750,85	1750,90
Dm. occ.	156,20	156,21	156,22	156,205	156,22	156,19	156,21	156,19	156,19	156,20
Scell. Austr.	24,18	24,185	24,1850	24,1780	24,15	24,18	24,1815	24,18	24,18	24,18
Escudo Port.	21,85	21,85	21,83	21,855	21,75	21,85	21,873	21,85	21,85	21,85
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,4315	10,435	10,43	10,4311	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 15 dicembre 1965

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,10
Redimibile 3,50 % 1934	99,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,925
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,75
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,425

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 dicembre 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,73
1 Dollaro canadese	579,85
1 Franco svizzero	144,72
1 Corona danese	90,74
1 Corona norvegese	87,475
1 Corona svedese	120,775
1 Fiorino olandese	173,235
1 Franco belga	12,583
1 Franco francese	127,49
1 Lira sterlina	1751 —
1 Marco germanico	156,207
1 Scellino austriaco	24,18
1 Escudo Port.	21,846
1 Peseta Sp.	10,431

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a trentatre posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Accertato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera amministrativa del personale direttivo della Amministrazione civile dell'interno, sono attualmente disponibili trentatrè posti;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507, 23 maggio 1960, n. 671 e 24 gennaio 1962, n. 46, recanti norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, recante norme per i concorsi nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a trentatrè posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

Art. 2.

Dei trentatrè posti messi a concorso due sono riservati a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca di cui all'art. 9 e che risultino idonei nelle prove di cui all'art. 8;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 8 e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*), saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) laurea in giurisprudenza od in scienze politiche, conseguita in una Università della Repubblica.

E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea.

B) età non inferiore gli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1) e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dello art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto d'impiego sia avvenuta non oltre 5 anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei a undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 8 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e dei ruoli aggiunti dello Stato, dei salariati di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto delle Amministrazioni statali, che non siano in possesso del titolo di studio, di cui alla lettera *A*) del precedente art. 3, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale - dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* dell Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo, dei ruoli aggiunti e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alle prefetture dopo il suddetto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *b*) del precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali, riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua o le lingue straniere (inglese, francese, tedesco), in cui intendono sostenere le prove orali, di cui al n. 11) dell'art. 8 del presente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

I candidati, che desiderano concorrere anche ai due posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendono sostenere le prove di cui all'art. 8 in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca di cui all'art. 9, ovvero le prove di cui all'articolo 8 in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 7.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 8.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale e si effettua in base al seguente programma:

1) diritto civile;
2) diritto amministrativo e costituzionale;
3) economia politica e scienza delle finanze;
4) diritto penale (libro 1°) e procedura penale;
5) diritto commerciale;
6) diritto ecclesiastico;
7) diritto del lavoro;
8) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche, statistica applicata, statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche);
9) legislazione speciale amministrativa;
10) storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo ai nostri giorni;
11) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese o in inglese o in tedesco e viceversa.

Le prove scritte vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale può cadere su tutto il programma.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera, tra quelle comprese nel programma di esame, e qualora dimostri di saper tradurre dall'italiano nella lingua straniera e viceversa, potrà conseguire un maggior punteggio, non superiore ad un decimo, a termini dello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996.

Il maggior punteggio, assegnato ai sensi del precedente comma, è aggiunto alla votazione complessiva di cui all'art. 15 del presente bando.

Art. 9.

I candidati che aspirino a concorrere ai due posti riservati, di cui all'art. 2 del presente bando, devono oltre alle prove di cui all'art. 8 (tali prove vanno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *A*) del ricordato art. 2, una prova scritta e orale di lingua detesca

La prova scritta di lingua tedesca consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano in tedesco viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua tedesca consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua;

2) quelli di cui alla lettera *B*) dello stesso art. 2, una prova scritta ed orale di lingua italiana.

La prova scritta di lingua italiana consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano in italiano viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua italiana consiste in una conversazione in cui il candidato deve dimostrare di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

Art. 10.

Le prove scritte obbligatorie avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via Girolamo Induno n. 4) nei giorni 4, 5 e 6 aprile 1966, con inizio alle ore 8.

La prova scritta facoltativa di lingua tedesca, avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale - il giorno 7 aprile 1966, alle ore 8,30.

Per avere accesso all'aula d'esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 11.

Alla prova orale, che avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle proprie scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 12.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 13.

I candidati, che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 12, i documenti (indicati nel successivo art. 14), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domnade.

Art. 14.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 13, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilato ed invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante la iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dello art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione, da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

7) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

8) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre decreto di concessione di pensione di guerra ovvero mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dall'Amministrazione di appartenenza dell'invalido;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza:

12) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 472 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

14) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

15) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli, stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnativa della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori.

Art. 15.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 16.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 17.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 18.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 3 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotti detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 13;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra e civili di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176; identico certificato dovrà essere prodotto dai candidati, invalidi per servizio, giusta quanto previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio alla visita collegiale di controllo prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I candidati, invalidi civili, sono tenuti a presentare la dichiarazione della Commissione provinciale sanitaria di cui all'art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti di una delle Amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 19.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente art. 18, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 18.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 20.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 21.

I vincitori del concorso sono nominati consiglieri di 3ª classe in prova della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno con il seguente trattamento economico netto mensile:

stipendio	L. 68.139
indennità integrativa speciale	» 12.793
assegno mensile (di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 176)	» 15.349
Totale netto mensile	L. 96.281

oltre la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, gettoni di presenza per partecipazione a Commissioni, indennità di missione per incarichi fuori della sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 22.

Il funzionario dirigente la sezione 3ª della Divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 novembre 1965

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1965
Registro n. 37 Interno, foglio n. 251

(9403)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a settantatre posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, bandito con decreto ministeriale 22 maggio 1964.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione al detto testo unico;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1964, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a settantatre posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e visto altresì il successivo decreto ministeriale 10 ottobre 1964, con il quale il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso stesso è stato prorogato a tutto il trentuno dicembre 1964;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il concorso citato in premesse, è composta some segue:

Presidente:

Trotta dott. Carmine, consigliere di Stato.

Membri:

Peroni prof. ing. Bruno, ordinario di reti per telecomunicazioni nell'Università di Roma;

Savastano prof. ing. Giorgio, straordinario di misure elettriche nell'Università di Napoli;

Lucantonio prof. ing. Francesco, direttore centrale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Mele dott. ing. Nunzio, direttore di divisione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Segretario:

Petrucci dott. ing. Liliana, direttore di sezione della Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1965

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1965
Registro n. 57 *Uff. risc. poste e tel., foglio n.* 395. — VINCI

(9433)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a duecentocinquantatre posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, indetto con decreto ministeriale 18 giugno 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 4 al Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1965 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 15 novembre 1965 il decreto ministeriale 5 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1965, registro n. 33 Finanze, foglio n. 140, che approva la graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a duecentocinquantatre posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, indetto con decreto ministeriale 18 giugno 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n.* 220 del 20 agosto 1963.

(10029)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei concorsi a ventiquattro posti di operaio cameriere e a diciotto posti di operaio cuoco nella 2ª categoria nel ruolo degli operai permanenti del Ministero della difesa-Aeronautica, indetti con decreto ministeriale 24 marzo 1964.

Si dà notizia che nel Foglio d'ordini dell'Aeronautica militare n. 28 del 1° ottobre 1965 sono stati pubblicati i decreti ministeriali 6 agosto 1965, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 24 agosto 1965 e il 13 agosto 1965, registri n. 26 e n. 25 Difesa-Aeronautica, fogli n. 20 e n. 298, con i quali sono state approvate le graduatorie dei candidati idonei e sono stati dichiarati i vincitori dei concorsi a ventiquattro posti di operaio cameriere e a diciotto posti di operaio cuoco nella 2ª categoria nel ruolo degli operai permanenti del Ministero della difesa-Aeronautica, indetti con decreto ministeriale 24 marzo 1964.

(10027)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a quarantotto posti di operaio famiglio nella 3ª categoria nel ruolo degli operai permanenti del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 24 marzo 1964.

Si dà notizia che nel Foglio d'ordini dell'Aeronautica militare n. 28 del 1° ottobre 1965 è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1965, registro n. 25 Difesa-Aeronautica, foglio n. 299, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a quarantotto posti di operaio famiglio nella 3ª categoria nel ruolo degli operai permanenti del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 24 marzo 1964.

(10028)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2302/15.15, in data 21 maggio 1965, con il quale venivano assegnate le sedi ai vincitori dei posti di condotta medica, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1963;

Considerato che a seguito delle rinuncie degli aventi diritto si sono rese vacanti le condotte mediche di: Calangianus (Capoluogo), Sassari (frazione Canaglia), Semestene e la frazione di Tergu;

Ritenuto che occorre provvedere all'assegnazione di dette condotte ai concorrenti che vi hanno diritto, secondo la indicazione preferenziale apposta nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 2301/15.15, in data 21 maggio 1965;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ai medici sottoelencati sono assegnate le condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Malavasi Antonio: Calangianus (capoluogo);
2) Demontis Giovanni: Sassari (frazione Canaglia);
3) Delogu Franco: Semestene;
4) Tidu Salvatore: Tergu (frazione).

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Sassari, addì 2 dicembre 1965

Il medico provinciale: FADDA

(9952)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 5 novembre 1965, n. **33**.

Finanziamento del Centro regionale siciliano radio e telecomunicazioni, con sede in Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 49 del 6 novembre* 1965)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di incrementare la formazione professionale è autorizzata, a partire dall'esercizio 1965, la concessione al Centro regionale siciliano radio e telecomunicazioni di un contributo annuo di L. 30.000.000 per l'attuazione dei fini istituzionali del Centro stesso.

Art. 2.

E' altresì autorizzata la concessione, al predetto Centro, di un contributo, una tantum, di L. 20 milioni per l'arredamento ed il potenziamento delle attrezzature.

Art. 3.

Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte mediante prelievo dal cap. 607 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Per gli anni successivi sarà provveduto con legge di bilancio.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 novembre 1965

CONIGLIO

LEGGE 5 novembre 1965, n. **34**.

Provvidenze della Regione siciliana a carattere creditizio per le imprese artigiane; modifiche alla legge 27 dicembre 1954, n. 50.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 49 del 6 novembre* 1965)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge 27 dicembre 1954, n. 50, dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente lettera: « *c*) di concedere alle imprese artigiane aventi sede in Sicilia finanziamenti per l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori compreso l'acquisto di macchine e attrezzi, controllandone direttamente la destinazione. Tali finanziamenti vengono concessi sotto forma di mutuo per un importo pari all'85 per cento della spesa documentata e con una durata massima di cinque anni. L'importo massimo del mutuo non può essere superiore a L. 5 milioni, ed il tasso di interesse rimane fissato nella misura del 2 per cento a scalare. Ai mutui, relativi ai finanziamenti previsti nella presente lettera *c*), con durata ultra triennale, che saranno contrattualmente stipulati durante il quinquennio che avrà inizio dall'entrata in vigore della presente legge, sarà accordata, per il primo anno, a partire dalla data di stipula dei relativi contratti, la esenzione dal pagamento degli interessi ».

Le operazioni di credito di cui al comma *a*) dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1954, n. 50, possono avere la durata massima di 30 mesi.

Art. 2.

All'art. 3 della legge 27 dcembre 1954, n. 50, modificato con legge 4 agosto 1960, n. 33, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il fondo di garanzia di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1954, n. 50, integrato con l'art. 1 della legge 4 agosto 1960, n. 33, è aumentato di L. 900 milioni da versarsi in ragione di L. 10 milioni per l'esercizio 1965, di L. 300 milioni per l'esercizio 1966, di L. 300 milioni per l'esercizio 1967 e di L. 290 milioni per l'esercizio 1968. Tale nuovo stanziamento sarà interamente destinato ai finanziamenti per crediti artigioni di esercizio e ad esso saranno addebitate le eventuali perdite relative a tali operazioni.

Presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (Cassa artigiana), per le finalità di cui all'art. 1, lettera *c*) della presente legge, è costituito un fondo di rotazione di L. 800 milioni da versarsi in ragione di L. 10 milioni per l'esercizio 1965, di L. 400 milioni per l'esercizio 1966 e di L. 390 milioni per l'esercizio 1967.

A tale fondo vanno addebitate le eventuali perdite subite nei finaziamenti di cui all'art. 1, lettera *c*) della presente legge ».

Agli oneri ricadenti nell'esercizio in corso si fa fronte con prelievo dal cap. 607 del bilancio della Regione.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1954, n. 50, è modificato come segue:

« La Regione concorre al pagamento degli interessi a favore degli istituti ed aziende di credito per ogni operazione di credito artigiano di esercizio di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 della presente legge nella misura massima del 3,50 per cento ». cento ».

Art. 4.

All'art. 11 della legge 27 dicembre 1954, n. 50, è aggiunto il seguente comma:

« Alle operazioni di durata non inferiore a tre anni, effettuate dalla Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (Cassa artigiana) a norma dall'art. 1, lettera *c*) della presente legge, si applicano le norme previste dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228 ».

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 novembre 1965

CONIGLIO

FAGONE

(9193)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.